

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
DI ACQUA TERMALE

denominata "DUE TORRI MOROSINI" in Comune di Abano Terme (PD) n. archivio 30

*L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (approvato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980).***Art. 1 – Oggetto della concessione**

La concessione di acqua termale, denominata "DUE TORRI MOROSINI" ricadente in Comune di Abano Terme (PD), riguarda un'area di ha 1-11-93 (ettari 1 are 11 centiare 93) come risultante dall'aggiornamento conseguente alla ricognizione prevista con avvio procedimento prot. n. 506255 del 27/11/2020 e pervenuto con prot. n. 315651 del 14/07/2021, documenti agli atti d'ufficio.

Con D.D.R. n. 397 del 08/09/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento della concessione ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989.

Con D.G.R. n. del la concessione è stata quindi conferita alla ditta Due Torri Abano S.r.l.(C.F. 05246060288) per anni 21 (ventuno) fino al 31/12/2041.

Art. 2 – Disposizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta Due Torri Abano S.r.l., acquisisce i diritti e gli obblighi stabiliti dal citato provvedimento di conferimento della concessione di acqua termale di cui all'art. 1 divenendone concessionario.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, la cui mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l'autorizzazione della Regione.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare dal R.D. 1443/1927, dalla L.R. 40/1989, dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), dal D.P.R. 128/1959, dal D.lgs. 624/1996 e dal D.lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, predisposto ed approvato ai sensi dell'art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008.

Il provvedimento di conferimento della concessione non costituisce autorizzazione per ulteriori lavori rispetto a quelli già autorizzati e realizzati, ferma restando quindi la necessità di ogni altro nulla-osta o autorizzazione, eventualmente dovuta in applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area (Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico, aree naturali protette, ecc.), o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione (P.T.R.C., P.T.C.P., P.R.C., ecc.).

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espresse, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare i limiti di cui ai all'art. 22 del P.U.R.T..

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell'avvenuta trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii., costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo



4b11c620



automatico di misurazione dei volumi, da installarsi in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art.17.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii. e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie, salvaguardando la funzionalità dei misuratori dei volumi, installati con le modalità dell'art.52.

Il concessionario è obbligato a effettuare almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte in applicazione dell'articolo 17 comma 1 della stessa L.R. 40/1989 e ss.mm.ii..

I risultati di tali analisi devono esser comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'articolo 24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

I pozzi, al momento dell'ultimazione, dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie.

Qualora il concessionario non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a procedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Il concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, è tenuto a presentare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, e per conoscenza al Comune, entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori per l'anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del medesimo art. 18.

Art. 4 –Disposizioni per la realizzazione di nuove pertinenze, manutenzione o loro chiusura

Eventuali nuove captazioni, da autorizzarsi ai sensi della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii. mediante approvazione del Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, nel caso in cui ricadano in zone paesaggisticamente vincolate dal D.lgs. 42/2004 sono subordinate al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.lgs. rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 40/1989.

Il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. i pozzi vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità dell'opera, nonché il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), gli stessi dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l'alto con spesa a carico del concessionario;
2. ai sensi del D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) dovrà essere inviata alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato. Devono inoltre essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere rispettati gli obblighi di informazione di cui alla legge n. 464 del 04/08/1984 trasmettendo a ISPRA - Servizio geologico d'Italia la comunicazione di inizio, sospensione, ripresa e fine indagine;
4. nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere rispettate le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;



4b11c620



5. durante la perforazione deve essere tenuto un *giornale di sonda*, così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;
6. durante le operazioni di perforazione del pozzo deve essere effettuata l'analisi del *cutting*. Inoltre deve essere conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
7. il concessionario deve provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
8. devono essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali o da personale dalla stessa incaricato;
9. le falde diverse da quelle del fluido ricercato, intercettate durante la perforazione, devono essere isolate nei loro orizzonti in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale e le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento devono essere comunicate alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
10. il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna e la colonna deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali. Il concessionario deve comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali al fine di eliminare tali effetti ed eventualmente è tenuto ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il pozzo che dovesse dare esito negativo andrà cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde ed i luoghi interessati dai lavori di perforazione dovranno essere ripristinati allo stato originario; il concessionario è tenuto a comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
14. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti, dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione e nel rispetto delle disposizioni ambientali di cui al successivo art. 5;
15. il concessionario deve altresì inviare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, una relazione, a firma di un tecnico abilitato, con il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 11 dell'art.40 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), nonché l'indicazione delle eventuali falde incontrate, delle tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione;
16. lo scarico dell'acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

Con decreto n. 22 del 25/02/2019 è stata valutata la compatibilità ambientale delle concessioni in essere e di futura riassegnazione all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), comprensivo delle valutazioni sull'incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000, individuando rispetto allo S.I.A. anche le ulteriori misure di mitigazione.



4b11c620



Il concessionario deve quindi conformarsi alle misure di mitigazione indicate nello S.I.A. presentato dalla Gestione Unica del BIOCE il 14/06/2018 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 39/2018), nonché alle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel D.D.R. n. 22/2019, pubblicato sul BUR n. 24 del 12/03/2019, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989.

Nel caso si rendessero necessari interventi alle pertinenze minerarie esistenti (quali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi di emergenza, compresi gli interventi di chiusura e cementazione) ovvero interventi per la realizzazione di nuovi pozzi, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- ulteriori pozzi potranno essere realizzati solo all'interno del perimetro della concessione entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un altro pozzo termale;
- per la realizzazione dei pozzi, infrastrutture e sottoservizi, deve essere escluso il coinvolgimento diretto o indiretto di superfici riconducibili per caratteri strutturali e funzionali ai tipi di habitat di interesse comunitario;
- è vietato lo scarico dei fluidi termali nei corsi d'acqua idraulicamente connessi alla rete idrica rinvenibile nel sito IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco" dove non risulti possibile attuare idonee misure atte a non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore;
- le fonti di illuminazione artificiale da installare dovranno rispondere ai criteri di flusso luminoso modulabile, bassa dispersione, lampade a ridotto effetto attrattivo (componente spettrale UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
- i lavori interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario dovranno essere eseguiti preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale lavorazioni in tale periodo sono ammissibili in presenza di evidenze che non pregiudichino la fase riproduttiva e la direzione lavori sia affiancata da personale qualificato in campo biologico naturalistico e ambientale;
- dovrà essere comunicato alla Struttura regionale competente per la valutazione di incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi, il cronoprogramma aggiornato, e, entro 30 giorni dalla conclusione, dovrà essere inviata alla medesima struttura la reportistica sulla verifica delle indicazioni prescritte nel D.D.R. n. 22/2019;
- in caso di assenza di invio della reportistica ovvero in presenza di evidenze di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela dovrà essere attuato il monitoraggio di specie e dei fattori di pressione secondo le indicazioni di cui alla DGR 1400/2017;
- prima e durante i lavori devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere l'emissione di fumi in atmosfera, il rumore e la produzione di polveri nonché messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/1989 deve farne apposita dichiarazione alla Regione che provvederà, con proprio provvedimento, a nominare un custode e ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione oggetto di rinuncia.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

Quando il concessionario non adempia agli obblighi e alle prescrizioni previsti dal provvedimento di concessione o ancora non rispetti gli obblighi di cui all'art.34 della L.R. 40/1989, e in particolare qualora non versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica, può essere pronunciata la decadenza della concessione.

In nessun caso, con la pronuncia di decadenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art.34 della L.R. 40/1989, il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali



4b11c620



E' in capo al titolare della concessione l'obbligo di:

- a. corrispondere alla Regione i canoni di cui all'art. 15 della legge regionale 40/1989
- b. sottostare a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di conferimento della concessione, che si intendono qui integralmente trascritti;
- c. presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- d. sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- e. fornire ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- f. far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni e trasmettere i risultati alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;
- g. mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della stessa L.R. 40/1989 trasmettendo ogni 6 mesi alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le misurazioni.;
- h. comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- i. presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, per un importo di € 13.006,00 (tredicimilasei/00), corrispondente a 2 (due) annualità dei canoni oltre a € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni pozzo oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. Tale importo sarà aggiornato ogni quadriennio su base ISTAT, Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e dal presente disciplinare nonché per il ripristino dei luoghi, la messa in sicurezza ed eventualmente la dismissione delle pertinenze minerarie alla cessazione della concessione oltre alle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Regione provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio. In caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

Il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Regione della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'articolo 34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'articolo 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989 nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ai sensi dell'art. 49, mentre la titolarità della vigilanza sui controlli igienico sanitari spetta all'U.L.S.S. territorialmente competente.

Le funzioni di polizia mineraria sono esercitate dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali nonché, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di conferimento della concessione, al quale è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)



4b11c620

